

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:

DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO

PRESIDENTE

DOTT. ARMINIO SALVATORE RABUANO

GIUDICE

DOTT.SSA MARIA DE VIVO

GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritto al n. 159 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2023, su ricorso proposto da:

BRANCACCIO CARMINE, nato a Napoli il **12/1965**, (C.F. **BRNCMN65T01F839W**) residente in **Afragola e s.p. De Nicola n. 102/104**

- *Ricorrente;*

premesso che con ricorso depositato il 29.05.2023 **Brancaccio Carmine** ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 268 CCII;

rilevata la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 co.2 CCII, dal momento che il debitore ricorrente è residente in Afragola e, quindi, nell'ambito del circondario del Tribunale di Napoli nord;

rilevato, altresì, che è stata depositata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269 co.2 CCII;

considerato che il ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) CCII, per come emerge dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, in quanto non appare assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza, e presenta una debitoria di euro 72.787,01, con rata media mensile di euro 1.053,78, a fronte di un reddito mensile di euro 1656,41, e considerato che il solo canone di locazione della abitazione familiare ammonta ad euro 500,00, cui devono aggiungersi le ulteriori spese mensili per il mantenimento di un nucleo familiare composto da cinque persone;

considerato inoltre che il debitore risulta titolare solo di un bene mobile registrato, ossia un'autovettura;

rilevato infine che la liquidazione controllata non prevede la predisposizione di una proposta di soddisfazione dei creditori, trattandosi di procedura in cui tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione



di quanto indicato dall'art. 268 co.4 CCII, viene destinato alla liquidazione e alla soddisfazione dei creditori;

rilevato altresì che i limiti di cui all'art. 268 co.4 CCII saranno fissati in corso di procedura dal giudice delegato e che non può essere accolta la richiesta di fissazione della durata massima della procedura, non essendovi alcuna previsione normativa in tal senso;

ritenuto che possa trovare accoglimento, ex art. 270, comma 2, lett. E, D.lgs. n. 14/2019, la richiesta di autorizzazione ad utilizzare l'autovettura Hyundai tg EH787YN, in quanto funzionale all'esercizio dell'attività lavorativa, fonte di reddito per la procedura;

ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e rilevata l'assenza di domande di accesso a procedure o strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale;

P.Q.M.

letto l'art. 270 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **BRANCACCIO CARMINE**, nato a Napoli il **11/12/1965** (C.F. **BRNCAN65T011E899W**);

NOMINA

giudice delegato il dott. Giovanni Di Giorgio e liquidatore l'OCC avv. Federica Vanacore;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendica o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e la trascrizione della sentenza su eventuali beni immobili o beni mobili registrati del debitore;

AUTORIZZA

Il debitore ad utilizzare l'autovettura Hyundai tg EH787YN;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e, ove sia svolta attività d'impresa, presso il registro delle imprese.

Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 7 giugno 2023



Il Giudice estensore
dott.ssa Maria De Vivo

Il Presidente
dott. Michelangelo Petruzzello

